

Ai genitori/tutori degli studenti minori di 14 anni  
 Al personale docente, ai coordinatori di classe e ai docenti dell'ultima ora  
 Alla segreteria didattica e ai collaboratori scolastici  
 Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
 Al sito web dell'istituto

**ALBO ONLINE**

**OGGETTO: Uscita autonoma al termine delle lezioni degli studenti minori di 14 anni (non uscita autonoma anticipata) – art. 19-bis D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172**

La presente circolare disciplina l'uscita dai locali scolastici, al termine dell'orario delle lezioni, degli studenti che non hanno compiuto 14 anni.

**Si precisa che non si tratta di uscita autonoma anticipata, ma di uscita autonoma al termine delle lezioni.** L'autorizzazione dei genitori prevista dall'art. 19-bis vale esclusivamente per l'uscita al termine dell'orario delle lezioni e **non consente l'uscita anticipata**, che resta disciplinata dalle apposite circolari.

#### 1. Riferimenti normativi

- **Art. 19-bis del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148**, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici": i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto all'auto-responsabilizzazione del minore, possono autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l'uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. **L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.**
- **Nota MIUR prot. n. 2379 del 12 dicembre 2017**, recante istruzioni operative sull'applicazione dell'art. 19-bis.
- **Art. 2048 del codice civile** (responsabilità dei precettori per i danni cagionati dagli allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza); **art. 61 della L. 11 luglio 1980, n. 312** (responsabilità patrimoniale del personale scolastico nei confronti dell'Amministrazione limitata ai casi di dolo o colpa grave); **art. 591 del codice penale** (abbandono di persone minori o incapaci).

#### 2. Autorizzazione dei genitori

- L'uscita autonoma è consentita **solo** agli studenti minori di 14 anni per i quali i genitori/tutori/affidatari abbiano **sottoscritto e consegnato alla scuola** il modulo di autorizzazione (Mod. UA) allegato alla presente.
- Il modulo è sottoscritto da **entrambi i genitori/tutori**; se è firmato da un solo genitore, questi rende la dichiarazione prevista dal modello ai sensi degli artt. 316, 337-ter e 337-quater del codice civile.
- Gli studenti privi di autorizzazione **non possono uscire autonomamente.**

#### 3. Il coordinatore di classe

**Sarà premura del coordinatore di classe sollecitare** le famiglie degli studenti minori di 14 anni alla sottoscrizione e alla consegna del modulo di autorizzazione, e verificare quali studenti ne siano privi, informando i docenti del consiglio di classe.

#### 4. Il docente dell'ultima ora

Il docente in servizio all'ultima ora verifica, per ciascuno studente minore di 14 anni, la presenza dell'autorizzazione. **Nel caso in cui uno studente sia privo dell'autorizzazione del genitore, il docente dell'ultima**

**ora deve provvedere alla consegna dello studente direttamente nelle mani del genitore (o del tutore), senza lasciarlo uscire autonomamente.**

### **RESPONSABILITÀ**

**Docente dell'ultima ora.** Fino alla consegna al genitore dello studente non autorizzato, l'obbligo di vigilanza permane integralmente in capo al docente. Consentire l'uscita autonoma di uno studente minore di 14 anni privo di autorizzazione, o consegnarlo a persona diversa dal genitore/tutore, costituisce violazione dell'obbligo di vigilanza e può comportare responsabilità civile (art. 2048 c.c.; rivalsa nei confronti del personale nei casi di dolo o colpa grave, art. 61 L. 312/1980), penale (art. 591 c.p., ove ne ricorrano i presupposti) e disciplinare.

**Genitori/tutori.** Con la sottoscrizione dell'autorizzazione assumono la responsabilità della valutazione dell'età, del grado di autonomia e del contesto del minore, e del tragitto dopo l'uscita: dal momento dell'uscita dai locali scolastici la scuola è esonerata dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza (art. 19-bis, c. 1).

La segreteria didattica conserva le autorizzazioni pervenute. Si invitano i docenti e le famiglie alla puntuale osservanza della presente circolare.

### **Allegato**

**Mod. UA** – Autorizzazione all'uscita autonoma del minore di 14 anni dai locali scolastici al termine delle lezioni



### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PROF.SSA ALESSIA COLIO**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

**ALESSIA COLIO**  
**25.09.2026**  
**20:52:26 CEST**